

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

I. In generale, ambito di validità

- Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) valgono per tutte le relazioni commerciali con i nostri partner e clienti (qui di seguito con il nome di: "acquirenti"). Le CGV hanno valore solamente se l'acquirente imprenditore (§ 14 BGB - Art. 14 del Codice Civile Tedesco) è un soggetto giuridico di diritto pubblico oppure un patrimonio separato di diritto pubblico.
- Le CGV valgono, in particolare, per i contratti di vendita e/o fornitura di beni mobili (qui di seguito, anche con il nome di: merce), non dipendenti dal fatto se noi stessi produciamo la merce o se la acquistiamo presso i nostri fornitori (§§ 433, 651 BGB). Le CGV valgono come condizioni quadro anche per future relazioni commerciali con lo stesso Acquirente, senza che noi abbiamo l'obbligo di farne riferimento in ogni singolo caso.
- Valgono solamente le nostre CGV. Eventuali Condizioni Generali di Vendita diverse, contraddittorie o integranti dell'Acquirente, costituiscono parte integrante del contratto solo nel momento in cui noi ne avremmo approvato espressamente la loro validità per iscritto. Tale necessità di approvazione vale in ogni caso, ad esempio anche quando noi eseguiamo senza riserve la fornitura al Cliente, in conoscenza delle CGC dello stesso.
- Le condizioni stipulate con l'Acquirente nel singolo caso e specifiche per esso (inclusi gli accordi accessori, le integrazioni e le modifiche) hanno in ogni caso priorità rispetto alle presenti CGC. In merito al contenuto di tali accordi, è determinante un contratto scritto o la nostra conferma scritta.
- Eventuali indicazioni in merito alla validità delle norme vigenti hanno mera funzione di chiarimento. Anche in assenza di un tale chiarimento, valgono infatti le norme legislative, fintanto che non siano state direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGV.
- Prioritaria è la versione delle presenti CGV in lingua tedesca.

II. Stipula del contratto

- Le nostre offerte sono da considerarsi senza impegno e non vincolanti. Ciò vale anche qualora noi cediamo all'acquirente dei cataloghi, delle documentazioni, delle descrizioni di prodotti, oppure dei documenti in genere – anche in formato elettronico – sui quali ci riserviamo il diritto di proprietà e d'autore.
- L'ordinazione della merce da parte dell'Acquirente vale come offerta contrattuale vincolante, a meno che non risulti nulla di diverso dall'ordinazione stessa o dagli ulteriori accordi. Noi ci riserviamo la facoltà di accettare tale offerta contrattuale entro un periodo di quattro settimane dalla sua ricezione presso di noi. Qualora l'accettazione avvenga trascorsa la scadenza e il cliente non si senta più vincolato alla sua offerta, allora egli ha l'obbligo di comunicarcelo immediatamente per iscritto; in caso contrario, noi considereremo il contratto stipulato.
- L'accettazione può avvenire o per iscritto (es. attraverso una conferma d'ordine), oppure tramite la fornitura della merce all'Acquirente. Per l'utilità, modifiche irrilevanti, ad esempio del confezionamento, rimangono riservate e non motivano alcuna variazione dell'ordine

III. Scadenza di fornitura e mora nella consegna

- La scadenza per la fornitura è accordata per il caso singolo e viene da noi indicata all'atto di accettazione dell'ordine. Qualora ciò non si verificasse, la scadenza di fornitura ammonta a circa quattro settimane a partire dalla stipula del contratto.
- Qualora noi non fossimo in grado di rispettare le scadenze di fornitura vincolanti per motivi, sui quali non abbiamo alcuna influenza (mancata disponibilità del servizio), noi provvederemo ad informare immediatamente l'Acquirente in merito e allo stesso tempo a trovare un'altra scadenza di fornitura adeguata, adatta alle nuove condizioni create. Qualora il servizio non fosse possibile pure entro la nuova scadenza di fornitura, ci riserviamo il diritto di recedere completamente o parzialmente dal contratto; rimborseremo immediatamente l'Acquirente di un'eventuale controprestazione.
- La mancata disponibilità del servizio, in tal senso, vale in particolare nel caso di una consegna di merce non puntuale da parte di un nostro fornitore, a patto di avere da parte nostra un'operazione di copertura congruente. Rimangono tuttavia immutati i nostri diritti di recesso previsti dalla legge, come pure le norme legali in merito allo svolgimento degli obblighi contrattuali con l'esclusione dell'obbligo di prestazione (es. impossibilità o, ad esempio, inaccettabilità della prestazione e/o dell'esecuzione successiva). Rimangono altresì immutati i diritti di recesso a favore dell'Acquirente, ai sensi del paragrafo IX delle presenti CGV.
- L'inoltro della nostra mora di consegna si basa sulle disposizioni di legge vigenti. In ogni caso, è necessario un sollecito da parte dell'Acquirente.

Qualora noi fossimo in mora alla consegna, allora l'Acquirente ha il diritto di richiedere un rimborso forfetario del danno a lui causato per il ritardo. L'ammontare forfetario del danno è dello 0,5% per ogni settimana completa di mora del prezzo netto (valore della consegna), in totale, tuttavia al massimo l'8% del valore della merce interessata dalla consegna ritardata. Per noi, vige la riserva della prova che l'Acquirente non abbia avuto affatto dei danni o che il danno da lui subito sia stato enormemente inferiore al valore dell'importo forfetario. Ulteriori diritti dell'Acquirente sussistono solo in riferimento al paragrafo IX delle presenti CGV.

IV. Consegna, trasferimento del rischio, mora di accettazione

- La consegna avviene franco magazzino, al quale corrisponde anche il luogo di adempimento. Su richiesta dell'Acquirente, la merce può essere inviata in altro luogo di destinazione (vendita per corrispondenza). Se non diversamente accordato, noi siamo autorizzati a definire autonomamente il tipo di invio (in particolare l'azienda di trasporto, la via di trasporto e l'imballaggio). Lo scarico del veicolo di fornitura presso il luogo di destinazione è compito dell'Acquirente.
- Il rischio del casuale cedimento e del peggioramento della merce viene trasmesso all'Acquirente al più tardi all'atto della consegna. Con la vendita per corrispondenza, il rischio di casuale cedimento e del peggioramento della merce, come pure di ritardo, viene trasmesso già con la consegna della merce allo spedite, al vettore o a diversa persona o ente incaricati dello svolgimento della consegna. La cessione avviene immediatamente, qualora l'Acquirente sia in mora con l'accettazione.
- Qualora l'Acquirente finisca in mora di accettazione, ometta una sua collaborazione prevista, oppure la nostra fornitura ritardi per motivi dovuti all'acquirente, noi siamo autorizzati ad esigere un adeguato rimborso per i danni risultanti da ciò, incluse le spese supplementari (quali, ad esempio, i costi di

stoccaggio). Per questo, noi calcoliamo un indennizzo forfetario pari allo 0,5% del prezzo netto (valore della consegna) per ogni settimana di ritardo iniziata, senza superare, tuttavia, il 5% del valore della consegna, iniziando dalla scadenza di consegna, oppure – in caso di scadenza di consegna inesistente – dalla comunicazione della disponibilità della merce alla consegna. La prova di un danno superiore e i nostri diritti legali (in particolare, un rimborso per le spese supplementari, un indennizzo adeguato, il recesso) rimangono qui immutati; il valore forfetario deve essere però considerato sui pagamenti continuativi. All'acquirente rimane riservato il diritto di provare che il danno da noi subito risulti nullo o notevolmente inferiore al valore forfetario disposto.

V. Prezzi e modalità di pagamento

- Fintanto che non sia diversamente accordato nel singolo caso, valgono i nostri prezzi nella versione più aggiornata rispetto al momento della stipula del contratto, ossia franco magazzino, aliquota IVA prevista dalla legge esclusa.
- In caso di vendita per corrispondenza (paragrafo IV n°1), l'Acquirente ha l'obbligo di assumersi le spese del trasporto franco magazzino e delle spese di un'eventuale assicurazione richiesta per il trasporto. A patto che noi non fatturiamo per il singolo caso le spese di trasporto effettivamente verificatesi, ci riserviamo il diritto di accordare con l'Acquirente anche un importo forfetario per le spese di trasporto (escluso dell'assicurazione per il trasporto). I possibili dazi, imposte, tasse e altri pagamenti sono esclusivamente a carico dell'Acquirente. Noi non riprendiamo gli imballaggi di trasporto e di altro tipo, in base all'Ordinamento sugli imballaggi, poiché essi divengono di proprietà dell'Acquirente; eccezione a tale regola è data dai pallets.
- Noi ci riserviamo il diritto di modificare in modo adeguato i nostri prezzi, qualora, in seguito alla stipula del contratto, si verificano delle riduzioni o degli aumenti di prezzo, in particolare in base agli accordi tariffari o alle modifiche di prezzo a cui sono soggetti i materiali. Noi provvederemo a fornire all'Acquirente debita prova.
- Il pagamento del prezzo di acquisto è dovuto immediatamente dopo la ricezione della fattura e la consegna della merce. Nel singolo caso, ci riserviamo il diritto di richiedere un pagamento anticipato pari al 30% del prezzo di acquisto. Tale caparra dovrà essere versata immediatamente dopo la ricezione della fattura.
- Qualora l'Acquirente cada in mora per il pagamento del prezzo di acquisto, il prezzo d'acquisto sarà aggravato ogni volta dell'interesse di mora previsto dalla legge. Siamo inoltre autorizzati a esigere un'indennità successiva per il danno subito.
- L'Acquirente gode dei diritti di compensazione e di trattenuta esclusivamente nella misura in cui la relativa contro pretesa sia comprovata legalmente oppure da noi riconosciuta. In caso di vizi della consegna, rimane valido quanto riportato al paragrafo VII n°7.

VI. Riserva di proprietà

- Fino al pagamento completo delle nostre richieste presenti e future risultanti dal contratto di acquisto e da una relazione commerciale in corso (richieste assicurate), ci riserviamo il diritto di proprietà nei confronti della merce venduta.
- La merce soggetta alla riserva di proprietà, prima di essere completamente pagata, non deve essere pignorata verso terzi, né trasferita per sicurezza. L'Acquirente ha l'obbligo di comunicarci per iscritto nel caso in cui terzi abbiano accesso a merci a noi appartenenti.
- In caso di comportamento dell'Acquirente contrario ai termini del contratto, in particolare in caso di mancato pagamento

del prezzo di acquisto dovuto, noi siamo autorizzati, in base alla legislazione vigente, a recedere dal contratto e/o a pretendere la restituzione della merce, dovuto alla riserva di proprietà. La richiesta di restituzione non comporta automaticamente la dichiarazione di recesso; noi siamo piuttosto autorizzati ad esigere il rinvio della merce e di riservarci il diritto di recesso. Qualora l'Acquirente non versi il prezzo di acquisto dovuto, noi possiamo rivendicare questi diritti, solo nel caso in cui abbiamo imposto all'Acquirente senza successo un termine per il pagamento oppure qualora una tale definizione di scadenza non sia contemplata dalla legge vigente.

- L'Acquirente è autorizzato a cedere a terzi la merce soggetta alla riserva di proprietà, tramite regolari trattative commerciali, e/o a lavorarla ulteriormente. In tal caso, valgono le seguenti condizioni integrative.
- La riserva di proprietà si estende anche ai prodotti dalla lavorazione, dalla miscelazione o dall'integrazione della nostra merce per il loro intero valore, poiché noi fungiamo da produttori. Qualora in una lavorazione, miscelazione o integrazione con prodotti di terzi rimanga il diritto di proprietà di questi, allora noi acquisiremo la proprietà in rapporto al valore fatturato della merce lavorata, miscelata o integrata. Per il resto, vale per il risultato ottenuto lo stesso principio come per la riserva di proprietà della merce fornita.
- I diritti derivanti dalla merce o dal relativo risultato, nei confronti di terzi devono essere ceduti per sicurezza dall'acquirente già ora, più precisamente per l'ammontare della nostra corrispondente quota di proprietà, ai sensi di quanto riportato al paragrafo precedente 4.1. Noi accettiamo tale cessione. Gli obblighi dell'Acquirente di cui al capitolo 2 valgono anche in relazione ai diritti ceduti.
- 3.L'Acquirente rimane autorizzato oltre a noi al realizzo del credito. Noi ci impegniamo a non riscuotere il credito, fintanto che l'Acquirente adempia ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, non incorra in mora per i pagamenti, non sussista dichiarazione d'insolvenza e che non vi sia alcun altro vizio in merito al suo comportamento. Qualora questo però avvenga, allora noi abbiamo il diritto di esigere che l'Acquirente ci notifichi i diritti ceduti ed i relativi debitori, che ci fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione del debito, che ci consegni i documenti a ciò relativi e che comunichi ai debitori (soggetti terzi) l'avvenuta cessione.
- 4.Nel caso in cui il valore delle garanzie superi quello dei nostri crediti per più del 10%, su richiesta dell'Acquirente noi provvederemo a svincolare delle garanzie a nostra discrezione.

VII. Diritti dell'Acquirente per vizi

- Per i diritti dell'Acquirente, in caso di vizi della cosa e evizione (inclusa falsa e insufficiente fornitura) valgono le norme previste dalla legge, fintanto che nel successivo paragrafo non sia diversamente contemplato.
- Il principio della nostra responsabilità per vizi è rappresentato soprattutto dall'accordo stipulato per la qualità della merce. Quale accordo stipulato per la qualità della merce valgono tutte le nostre descrizioni di prodotti, in ogni caso se definite espressamente come tali, cedute dall'Acquirente prima della sua ordinazione oppure in maniera identica alle presenti CGV rimosse nel contratto.
- In un accordo in merito alla qualità della merce non è legata alcuna dichiarazione di garanzia. Noi possiamo assumerci

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

delle garanzie particolari solo in base ad un accordo a parte, il quale regoli il contenuto e la portata della garanzia, indipendentemente dalle presenti CGV e delle norme legislative dell'acquirente. Anche le informazioni sulla confezione (es. la data di scadenza ivi impressa) non motivano alcuna garanzia.

- Fintanto che la qualità dei prodotti non sia specificatamente definita, la merce deve essere priva di difetti della cosa e che si adatti all'utilizzo previsto dal contratto. Oltre a ciò, la merce è da considerarsi priva di vizi della cosa, ad integrazione delle normative vigenti, nel caso in cui essa presenti le proprietà che l'Acquirente si attende, nel rispetto della descrizione del prodotto a noi trasmessa; per questo è sufficiente che la descrizione del prodotto venga ceduta all'Acquirente in seguito alla stipula del contratto (in particolare insieme alla merce). Quale descrizione del prodotto, in tal senso, vale in particolare la data di scadenza impressa sulla confezione. Noi non rispondiamo di eventuali dichiarazioni pubbliche di altri produttori o di altri soggetti terzi (es. asserzioni pubblicitarie).
- Le rivendicazioni per i vizi, di cui gode l'Acquirente, prevedono che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi giuridici di controllo e di denuncia dei vizi (§§ 377, 381 HGB – *del Codice di Commercio tedesco*). Qualora durante un controllo o in un momento successivo venga rilevato un vizio, questo deve esserci immediatamente comunicato. „Immediata” è per noi la comunicazione che avvenga entro due settimane; al fine di garantire il rispetto dei termini, è sufficiente che tale comunicazione venga inviata puntualmente. Essa deve avvenire in forma scritta. Indipendentemente dai summenzionati obblighi di controllo e di denuncia dei vizi, l'Acquirente ha l'obbligo di dichiarare per iscritto i vizi evidenti (incluse forniture errate e insufficienti) entro due settimane dalla consegna della merce; al fine di garantire il rispetto dei termini, è sufficiente che la comunicazione sui vizi venga inviata puntualmente. Essa deve avvenire in forma scritta. Qualora l'Acquirente non adempia i summenzionati obblighi di denuncia dei vizi, vanifica la nostra responsabilità per il vizio non segnalato.
- Nel caso in cui la merce fornita sia difettosa, ci riserviamo la facoltà di scegliere se adempiere al nostro obbligo risolvendo il vizio (riparazione) oppure attraverso la fornitura di merce priva di vizi (fornitura sostitutiva). Rimane in ciò immutato il nostro diritto di rifiutare il tipo di riparazione, per quanto previsto dalla legislazione vigente.
- Siamo autorizzati a dipendere la riparazione dovuta Dal fatto che l'Acquirente abbia adempiuto o meno ai suoi obblighi di pagamento della merce. Tuttavia, l'Acquirente è autorizzato a trattenere una quota adeguata del prezzo d'acquisto da versare, in rapporto al vizio.
- Al fine di poter eseguire la riparazione dovuta per il danno, l'Acquirente è obbligato a lasciarci il tempo e l'occasione necessari, in particolare di metterci a disposizione le merci contestate o campioni di esse per la quantità sufficiente per poter eseguire un controllo della qualità. Noi ci assumiamo i costi necessari per la riparazione, in particolare le spese di trasporto, dei passaggi, del lavoro e dei materiali. In caso di fornitura sostitutiva, l'Acquirente è obbligato a restituirci gli articoli difettosi, nel rispetto delle norme di legge.
- Qualora la riparazione non riuscisse oppure che un termine stabilito dall'Acquirente per la riparazione fosse trascorso senza successo o che fosse non indispensabile per le norme vigenti,

l'Acquirente ha diritto a recedere dal contratto d'acquisto o a ridurre il prezzo d'acquisto. Tuttavia, il diritto di recesso non sussiste in caso di vizio non indispensabile. Tramite la dichiarazione del recesso o della riduzione del prezzo d'acquisto, vanifica per l'Acquirente il diritto alla fornitura di merce sostitutiva priva di vizi.

VIII. Regresso da parte dei fornitori

- Qualora la merce da noi fornita all'Acquirente, di nuova produzione sia stata rivenduta ad un consumatore, per i diritti dell'Acquirente in merito ai vizi, valgono i seguenti regolamenti, ad integrazione di quanto riportato al Paragrafo VII e alle norme legali vigenti.
- L'ipotesi giuridica che il vizio sia stato già presente presso l'Acquirente all'atto di trasferimento del rischio (§§ 478 Par. 3, 476 BGB), non vale, se non nei casi contemplati dalla legge, se il tempo intercorso tra il trasferimento del rischio all'Acquirente ed il trasferimento del rischio al Cliente sia stato superiore a sei mesi. L'ipotesi non ha inoltre alcuna validità, qualora essa sia stata rilevata solo dopo la data di scadenza da noi indicata.
- I diritti di riparazione dell'Acquirente, ai sensi del paragrafo VII, valgono con i principi seguenti: l'Acquirente è autorizzato a esigere da noi il tipo di riparazione da lui dovuto al suo cliente nel caso specifico – in considerazione dei diritti legali e contrattuali di rifiuto –; non sussiste in merito a ciò un diritto di scelta da parte nostra. L'Acquirente è autorizzato a cedere tale diritto di riparazione al proprio cliente, tuttavia solo a titolo di garanzia e/o di adempimento, ossia fermo stante la sua responsabilità ulteriore nei confronti del cliente. Un eventuale rifiuto all'adempimento non ha alcuna validità. Rimane immutato il nostro diritto di rifiutare tale riparazione, ai sensi della legge vigente.
- Nel caso in cui noi avessimo accordato con l'Acquirente un accomodamento adeguato, ai sensi del § 478 Par. 4 BGB, vanifica il diritto di rimborso per le spese da lui sostenute in rapporto al suo cliente (§ 478 Par. 2 BGB).

IX. Ulteriore responsabilità

- Fintanto che diversamente non risulti solamente secondo quanto riportato qui di seguito nelle presenti CGV, in caso di violazione degli obblighi contrattuali ed extra-contrattuali, noi rispondiamo per le norme giuridiche vigenti ogni volta in materia.
 - Noi rispondiamo del rimborso per danni – qualsiasi sia il motivo giuridico – solo per dolo o grave negligenza. Oltre a ciò, rispondiamo anche in caso di semplice negligenza
 - per danni causanti morte, danni all'incolumità fisica o alla salute,
 - per danni da violazione di un importante obbligo contrattuale; in tal caso, la nostra responsabilità è tuttavia limitata al rimborso del danno prevedibile e tipicamente risultante.
- Le limitazioni di responsabilità summenzionate non sussistono, nel caso in cui noi rifiutiamo volontariamente un vizio oppure di assumerci la garanzia per la qualità della merce. Lo stesso vale per i diritti dell'Acquirente stabiliti dalla Legge sulla responsabilità per i prodotti.
- A causa di una violazione degli obblighi, non consistente in un vizio, l'Acquirente può recedere solo se tale violazione è a noi riconducibile. Il recesso deve essere comunicato in forma scritta. Oltre a ciò, valgono le premesse e le conseguenze giuridiche previste.

X. Prescrizione

- I diritti reciproci delle parti contrattuali non cadono in prescrizione secondo le norme vigenti, fintanto che qui di seguito non sia contemplato diversamente.
- In difformità dal § 438 Par. 1 n° 3 BGB, il termine di prescrizione generale per qualsiasi diritto da vizi della cosa e per evizione è un anno dalla fornitura della merce. I diritti per evizione, tuttavia, non cadono in prescrizione, fintanto che il soggetto terzo possa ancora rivendicare il proprio diritto – in assenza di prescrizione – nei confronti dell'Acquirente. In tutti i casi, le norme legislative rimangono immutate per il caso di dolo (§ 438 Par. 3).
- I termini di prescrizione summenzionati valgono anche in caso di regresso da parte dei fornitori, ai sensi del paragrafo VIII.; rimane qui immutata la validità di prescrizione prevista dalla legge per il rimborso delle spese (§§ 478 Par. 2, 479 Par. 1, Par. 3 BGB), come pure la sospensione della prescrizione contemplata dalla legge (§ 479 Par. 2, Par. 3 BGB).
- Nel caso in cui noi dobbiamo all'Acquirente, ai sensi del paragrafo IX, in seguito ad un vizio, un rimborso dei danni per contratto, valgono per questo i termini di prescrizione integrali previsti dal diritto di acquisto (§ 438 BGB). Tali termini di prescrizione valgono anche per rimborsi dei danni concorrenti ed extra-contrattuali, qualora l'applicazione della prescrizione legale regolare (§§ 195, 199 BGB) porti nel caso singolo ad una prescrizione ridotta. Rimangono tuttavia immutati i termini di prescrizione previsti dalla legge sulla responsabilità per i prodotti.

XI. Scelta del diritto applicabile e foro competente

- Per le presenti CGV e tutte le relazioni commerciali tra noi e l'Acquirente, vale il diritto vigente nella Repubblica Federale Tedesca, con esclusione del suo diritto di conflitti di leggi, come pure di tutti i regolamenti internazionali e sovra-nazionali giuridico-(contrattuali), in particolare del diritto di compravendita internazionale (convenzione ONU). Le premesse e gli effetti della riserva di proprietà, ai sensi del paragrafo VI., sono soggetti invece al diritto vigente nel singolo sito di stoccaggio della merce, fintanto che la successiva scelta del diritto applicabile a favore del diritto tedesco sia vietata o non valida.
- Qualora l'Acquirente sia un commerciante, ai sensi del codice del commercio tedesco, un soggetto giuridico di diritto pubblico oppure un patrimonio speciale del diritto pubblico, unico – anche a livello internazionale – foro competente per qualsiasi controversia derivante direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale, è il tribunale della nostra sede commerciale, ossia il tribunale di Leppersdorf. Noi siamo tuttavia autorizzati a presentare istanza presso il foro generale competente per l'Acquirente.